



## Deliberazione n. 358 del 16 ottobre 2019

Rieti , 21 Ottobre 2019

### A tutti gli iscritti all'Ordine

#### **Avviso di convocazione dell'Assemblea generale e per l'elezione delle Commissioni d'Albo per il quadriennio 2019- 2023**

Gentili colleghi e Gentili colleghe,

Ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, pubblicato con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto "Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie", è convocata l'Assemblea per l'elezione **delle Commissioni d'Albo** dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Rieti, per il quadriennio **2019-2023**

**Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n.3/2018, le Commissioni d'Albo durano in carica quattro anni.**

Gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ai sensi dell'art. 1 del DM 11 giugno 2019, eleggono le seguenti Commissioni di albo:

1. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
2. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
3. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
4. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
5. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
6. Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;
7. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
8. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
9. Commissione di albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
10. Commissione di albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
11. Commissione di albo della professione sanitaria di Logopedista;
12. Commissione di albo della professione sanitaria di Podologo;
13. Commissione di albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;
14. Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
15. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
16. Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
17. Commissione di albo della professione sanitaria di Educatore professionale;
18. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
19. Commissione di albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.



**L'assemblea elettiva è convocata in Rieti presso la sede dell'Ordine di Rieti , via Fratelli Sebastiani , 121, con le seguenti modalità:**

**a. In prima convocazione nei seguenti giorni:**

- venerdì 29.11.2019 dalle ore 23:00 alle ore 24:00
- sabato 30.11.2019 dalle ore 23:00 alle ore 24:00
- domenica 01.12.2019 dalle ore 23:00 alle ore 24:00

**b. In seconda convocazione nei seguenti giorni:**

- venerdì 06.12.2019 dalle ore 23.00 alle ore 24.00
- sabato 07.12.2019 dalle ore 23.00 alle ore 24.00
- domenica 08.12.2019 dalle ore 23.00 alle ore 24.00

**c. In terza convocazione nei seguenti giorni:**

- *venerdì 13.12.2019 dalle ore 15.30 alle ore 19.00*
- *sabato 14.12.2019 dalle ore 10 alle 12.30*
- *domenica 15.12.2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.00*

**L'elezione delle Commissioni d'Albo avvengono a maggioranza relativa dei voti a scrutinio segreto.**

Possono votare (elettorato attivo) gli iscritti all'Albo di competenza e possono essere eletti (elettorato passivo) coloro che risultino **iscritti** all'Albo di competenza al momento dell'espressione del voto.

**Si precisa che, in base all'articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna, esclusivamente votare di persona nei giorni sopra indicati.**

La votazione per l'elezione delle Commissioni d'Albo è valida:

- in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti;
- in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti;

**• a partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.**

In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, **il Presidente del seggio** dichiara non valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito dell'Ordine.

**Si pregano gli elettori di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento legale in vigore ( C.identità, Passaporto, ecc ).**

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Rieti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente della Commissione d'albo devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. **Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato, nel giorno stabilito.**



**A tal fine, si comunica che la sede dell'Ordine in via Fratelli Sebastiani, 121 Rieti, sarà aperta il giorno 19/11/2019 dalle ore 15.30 alle ore 19:30.( orario tassativo)**

***La singola candidatura, le liste e le firme dei sottoscrittori autenticate devono essere esclusivamente presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine in Via Fratelli Sebastiani, 121, Rieti.***

L'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Per ogni Commissione d'Albo possono essere eletti n.5 componenti iscritti all'Albo se gli iscritti all'Ordine generale non superano i 1.500, da n.7 componenti se gli iscritti superano i 1.500 ma sono inferiori a 3.000 e da n.9 componenti se gli iscritti superano i 3.000

**Il seggio elettorale è così composto:**

- a) dai tre professionisti più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;
- b) dal professionista sanitario più giovane di età, presenti all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori o alla Commissione di Albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

**Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente. Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.**

Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia possibile procedere alla costituzione dello stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine a cura dell'informatico.

La votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti della Commissione d'albo dell'Ordine, munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto ( **iscritto regolarmente** ) e consegna le schede per l'elezione della Commissione d'Albo recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio con le schede. **Spetta solo al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.**

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (***Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010.***)



**Posto che il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei componenti da elegeresi, nel caso in cui una scheda contenga un numero esuberante di preferenze, il voto viene conservato e vengono eliminate solo le preferenze in più seguendo l'elenco delle stesse.**

Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, “non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell’Ordine, o del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione d’Albo, salva all’interessato di optare, alternativamente, per l’una o per l’altra carica qualora fossero confluiti, su di lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l’una e per l’altra”.

**A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.**

Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore.

Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

**Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018.**

Altresì si terrà l'assemblea generale degli iscritti all'Ordine domenica 15 Dicembre 2019 alle ore 10.00

Il Presidente  
Dott. Antonio Fasciolo

Indirizzo: Via Fratelli Sebastiani, 121 02100 Rieti

Tel. 3384838771 – Sito Internet: [www.tsrMRIETI.it](http://www.tsrMRIETI.it)

Posta elettronica PEC: [rieti@pec.tsrMRIETI.it](mailto:rieti@pec.tsrMRIETI.it)



## **Allegato A**

### **Riepilogo chiarimenti**

Sono elette le commissioni d'albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico ortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Fisioterapista; Logopedista; Podologo; Ortottista e Assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale; Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Assistente sanitario. **Ogni Commissione d'albo è composta da 5 componenti iscritti allo stesso albo. I componenti delle Commissioni d'albo durano in carica quattro anni ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3 /2018.**

L'elettorato passivo (eletto) e attivo (elettore) è riferito ai soggetti iscritti all'albo di competenza.

La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti. **A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Le frazioni si riferiscono al numero totale degli iscritti all'Albo di competenza.** Qualora una delle Commissioni d'albo raggiungesse il quorum in prima o in seconda convocazione, le operazioni riguardanti la Commissione elettorale proseguiranno fino a che anche le altre Commissioni d'albo non abbiano raggiunto il quorum necessario al seguito delle operazioni. In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e ne dà comunicazione sul sito dell'Ordine rinviando a data successiva di convocazione.

Qualora non vi siano gli elementi per provvedere alla costituzione di una o più Commissioni d'albo, in analogia a quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, cessate le competenze della Commissione Elettorale, spettano al Consiglio Direttivo dell'Ordine, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all'albo professionale della professione sanitaria interessata, le attribuzioni previste dal comma 2, dell'art. 3, del d.lgs. C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni.

**Qualora una o più professioni non raggiungessero il numero di iscritti sufficiente per la costituzione della Commissione d'albo, non sarà necessario provvedere alla presenza dell'urna.**

Tutti gli iscritti agli Albi dell'Ordine che abbiano presentato la propria candidatura sono eleggibili a maggioranza relativa dei voti, compresi i consiglieri uscenti, i consiglieri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori. È possibile candidarsi singolarmente o in una lista. **La lista deve essere composta dallo stesso numero dei componenti delle Commissioni di albo e non è ammessa la candidatura in liste concorrenti.** La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura.

Le liste, nonché le singole candidature, devono essere presentate all'Ordine, perentoriamente almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni, mediante posta elettronica certificata o a mano presso



la sede dell'Ordine. Devono essere sottoscritte dai singoli candidati e da un numero di firme di professionisti iscritti, non facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Non è ammessa la sottoscrizione da parte di uno stesso soggetto di più di una candidatura singola e/o lista concorrente. Qualora il numero degli iscritti all'albo non sia sufficiente a garantire la sottoscrizione della lista o della singola candidatura da parte di professionisti in numero almeno pari a quello dei componenti dell'organo da eleggere, al fine di garantire l'elettorato attivo, le liste o le singole candidature potranno essere sottoscritte da iscritti ad altri albi, **purché dell'area corrispondente**. Le liste devono essere presentate con una denominazione che le identifichi, conferente e rispettosa dell'ente e dei suoi iscritti, nonché è vietato in qualsiasi forma l'utilizzo dei loghi istituzionali. **Per ogni lista deve essere indicato un referente di lista.** Qualora le liste di candidati, nonché le singole candidature siano consegnate a mano, **le firme devono essere autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato (implica la presenza del firmatario munito di valido documento di riconoscimento o sua delega accompagnata da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento).** **A tal fine, si comunica che la sede dell'Ordine è sita in Via Fratelli Sebastiani, 121, Rieti.** Qualora la presentazione della lista o della singola candidatura venisse formalizzata attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), quest'ultimo dovrà essere inviato dal candidato o a cura del referente di lista, corredato da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari, all'indirizzo PEC, [rieti@pec.tsrp.org](mailto:rieti@pec.tsrp.org).

Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli Albi. Il seggio è unico, il giorno della convocazione dell'assemblea elettorale, all'orario di apertura gli elettori dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. Le operazioni di voto si aprono con la regolare costituzione della Commissione elettorale. La Commissione elettorale, verificata l'identità dell'elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registra la presenza al voto con l'apposizione della firma del votante e registrazione degli estremi del documento d'identità in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegna le schede elettorali recanti il timbro istituzionale dell'Ordine. All'interno del seggio verrà allestita una cabina elettorale strutturata in modo tale da garantire la segretezza del voto. Il voto è segreto e personale **e non è ammessa la delega ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950.** Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza di un accompagnatore; possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina le persone non vedenti; affette da amputazione o paralisi degli arti o con gravi impedimenti.

La votazione avverrà a mezzo di schede bianche adibite a ciascun Albo sulle quali l'elettore riporta i nominativi dei candidati da eleggere negli appositi spazi caratterizzati da linee orizzontali numerate progressivamente o la denominazione della lista occupando tassativamente un solo spazio. La scheda conserva la sua validità nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere. Nel caso in cui la scheda contenga un numero superiore di nominativi rispetto agli eleggibili il voto sarà attribuito ai primi in ordine di elenco sino al numero utile degli eleggibili. Le schede cartacee devono essere inserite dall'elettore nell'urna relativa all'Albo da eleggere. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle



consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa. Fermo restando il principio di salvaguardia dell'intenzione di voto dell'elettore, nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono, altresì, adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non conteggiato;
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a.

Il Presidente di seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proposte ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Il seggio elettorale è così composto:

- a) dai tre professionisti più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente dell'Ordine, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di Albo o al Collegio dei revisori e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;
- b) dal professionista sanitario più giovane di età, presenti all'assemblea, diverso dal Presidente dell'Ordine, non appartenente al Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a e b è individuato il componente supplente. Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.

Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

**Sarà prevista un'urna per ciascuna Commissione d'Albo oggetto di votazione, su ognuna delle urne verrà incollato il modello della relativa scheda di votazione. Le schede cartacee devono essere inserite dall'elettore nell'urna relativa all'organo da eleggere.**

L'elezione delle Commissioni d'Albo avvengono a maggioranza relativa dei voti a scrutinio segreto. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente di seggio. Confidando nella vostra fattiva partecipazione, si porgono cordiali saluti.